

MOZIONE

Introduzione nella legge di procedura per le cause amministrative di una norma che regoli le procedure di accordo amichevole e di mediazione

del 4 giugno 2007

La mediazione è una procedura di composizione delle vertenze fondata sul dialogo e sulla ricerca di un consenso, nell'ambito della quale le parti ricorrono a una persona neutrale e indipendente (il mediatore) che le aiuta a trovare, con i propri mezzi, una soluzione al loro conflitto. Il mediatore non ha la competenza di prendere decisioni. Infatti, egli deve organizzare la procedura e non risolvere il problema di merito [PFISTERER, Über Konsens- und Mediationslösungen im öffentlichen Verwaltung ("konferieren statt prozessieren"), Rivista di diritto svizzero 2002 II pag. 218 seg.]. Il tema della mediazione nelle procedure amministrative è abbastanza recente e, ad esempio, nella Costituzione federale è stata introdotta una norma secondo la quale le controversie fra Cantoni o tra Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione [art. 44 n. 3 Cost.; PFISTERER, op. cit., pag. 216 segg.; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse, n. 6 ad art. 44 Cost.].

Nell'ambito della recente revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, su proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli stati (CAG-CS), è stata inserita nella Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) una disposizione (art. 33b) sugli accordi amichevoli e la mediazione del seguente tenore:

¹D'intesa con le parti, l'autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto della decisione. L'accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese.

²Al fine di promuovere la riuscita dell'accordo, l'autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata.

³Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall'autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell'autorizzazione dell'autorità.

⁴L'autorità recepisce l'accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell'articolo 49.

⁵Se l'accordo riesce, l'autorità non riscuote spese procedurali. Se l'accordo fallisce, l'autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustificano.

⁶Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.

Si tratta di una norma di semplice applicazione che tiene conto del principio della legalità¹ e anche della necessità di rispettare il diritto di ogni persona di essere giudicata entro un termine ragionevole [art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU]. Una procedura di mediazione può costituire un metodo efficace e facilmente accessibile per risolvere i conflitti o persino per evitarli. Questa tecnica contribuisce pure in modo rilevante a sgravare le autorità giudiziarie e i Tribunali. Non solo, ma di regola le parti accettano più facilmente una soluzione alla quale esse sono giunte attraverso il consenso che non una soluzione imposta da un'autorità giudiziaria. Visti questi vantaggi, è sensato prevedere, anche nella procedura amministrativa ticinese, quale opzione, la possibilità di conciliazione e di

privilegiare queste soluzioni, facendo in modo che esse siano meno onerose della procedura ordinaria. La ripresa nell'ordinamento ticinese non pone alcun problema, anche perché la legge di procedura amministrativa federale è servita come modello al momento dei lavori preparatori di quella ticinese.

Due potrebbero essere i campi di applicazione privilegiati della procedura di mediazione: quello dei grandi progetti di costruzione (procedure complesse con coordinazione formale a materiale) che hanno un grosso impatto sull'ambiente e che toccano un gran numero di

¹Nel diritto pubblico il mediatore deve naturalmente agire, come precisa PFISTERER, *"unter der Schirm der Behörde"* (op. cit., pag. 238).

persone [cfr. PFISTERER, Politische und rechtliche Beiträge zur Kostenoptimierung von Grossprojekten - Vorschläge zu einer Debatte im Bund, Lucerna 2005, pag. 20 e riferimenti] e le procedure nelle quali le autorità hanno un ampio margine di manovra [cfr. per alcuni esempi PFISTERER, pag. 251 segg.]. Sono invece esclusi i campi del diritto amministrativo nei quali non vi è alcun margine di manovra (diritto degli stranieri, il diritto fiscale e allorquando si tratta dell'applicazione di leggi fondate sull'esigenza della salute pubblica).

Chiedo quindi, in applicazione dell'art. 101 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, che quest'ultimo introduca nella Legge ticinese di procedura per le cause amministrative una disposizione che disciplini gli accordi amichevoli e la mediazione. L'introduzione di questa norma potrebbe avvenire nell'ambito del pacchetto di modifiche legislative che il Cantone dovrà presentare per adeguare la legislazione ticinese alla nuova organizzazione giudiziaria federale.

Filippo Gianoni